
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Litispendenza, continenza, riunione e sospensione

Gli istituti della litispendenza e della continenza, operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'[art. 39 c.p.c.](#); pertanto, se le cause identiche o connesse (nella specie, opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi), pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli [artt. 273 e 274 c.p.c.](#), ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli [artt. 295 e 337 c.p.c.](#)

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.2.2016, n. 2180

...omissis...

Ritenuto in diritto che:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del procedimento. Secondo il Consorzio ricorrente è stata erroneamente respinta l'eccezione di litispendenza in quanto, al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, il xxx. aveva già instato, con ricorso del 22 settembre 2004, per la concessione di decreto ingiuntivo nei confronti del G e

per lo stesso importo richiesto con la domanda riconvenzionale. Al decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione sia xxxxx le società consorziate e i giudizi di opposizione sono stati riuniti. xxxrileva violazione del principio di buona fede e abuso del processo nel comportamento processuale di S e fa rilevare altresì il suo interesse alla partecipazione al presente giudizio delle consorziate.

Da parte della controricorrente si obietta che l'eccezione di litispendenza è stata correttamente respinta in quanto la stessa domanda è stata proposta davanti allo stesso giudice il che ha comportato la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dato che i giudizi non potevano essere riuniti perchè pendenti in gradi diversi. S fa rilevare che il decreto ingiuntivo è stato emesso dopo la proposizione in questo giudizio della domanda riconvenzionale e eccepisce la novità della questione sollevata da G. quanto all'interesse alla partecipazione al giudizio da parte delle società consorziate.

Il motivo deve ritenersi infondato.

Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse (nella specie, opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi), pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. (Cass. civ. sez. 6-1, ord. n. 21761 del 23 settembre 2013, Cass. civ. sez. 3 ord. n. 9510 del 21 aprile 2010).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge in relazione agli artt. 2612, 2615 bis, 2621, 2626 e 2949 c.c.. Secondo il ricorrente la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. può essere esclusa solo per effetto della non iscrizione della società creditrice nel registro delle imprese e non invece sulla base della mancanza della qualifica di società di capitali. Conseguentemente la prescrizione quinquennale di cui al citato art. 2949 si applica ai consorzi con attività esterna e nella specie al S., regolarmente iscritto al registro delle imprese.

Da parte del controricorrente si ribadisce la tesi della non applicabilità della norma ai consorzi, anche a rilevanza esterna, richiamando la giurisprudenza citata dal giudice di appello (Cass. civ. sezione 1 n. 17587 del 31 agosto 2005).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione agli artt. 2606, 2615 bis, 2423, 2424, 2364 e 2451 c.c. e art. 102 c.p.c. Secondo il consorzio ricorrente la Corte di appello ha disatteso la decisiva circostanza per cui non vi era alcun credito nei confronti di G. nelle poste del bilancio 1993 di S. e pertanto appare arbitraria la modificazione della situazione contabile operata dal liquidatore nel bilancio impugnato in quanto tale modificazione sarebbe dovuta avvenire quanto meno in contraddittorio con i soggetti interessati.

Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del motivo dato che il richiamo alle norme pretesamente violate è apodittico e indeterminato e si risolve in una sostanziale richiesta di riedizione del giudizio di merito a fronte di una

motivazione sulla imputazione a G. del debito che appare coerente, logica ed esaustiva. Rileva che l'eccezione di non integrità del contraddittorio è irrituale, tardiva e infondata.

Il secondo motivo è fondato. Il precedente citato dalla Corte di appello (Cass. civ. sezione 1 n. 17587 del 31 agosto 2005) in base al quale la prescrizione breve, di cui all'art. 2949 cod. civ., è applicabile esclusivamente alle società commerciali, e cioè alle società per le quali è prevista l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, non esclude affatto l'applicabilità della norma ai consorzi. La sentenza n. 17587/2005 (che si riferisce alle società semplici) esclude infatti che l'introduzione di sezioni speciali del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici abbia reso applicabile anche a queste ultime il citato art. 2449 c.c.. I consorzi a rilevanza esterna, di cui all'art. 2612 c.c., e le società consortili, di cui all'art. 2615 ter c.c., in base al disposto della L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8 e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 7 sono iscritti nel registro delle imprese, alla pari delle società commerciali, e non nelle sezioni speciali riservate agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., ai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e alle società semplici di cui all'art. 2551 c.c.. L'applicazione della disposizione di legge citata comporta la prescrizione del credito vantato da S.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso sul punto e l'assorbimento del terzo motivo.

Il ricorso va pertanto accolto e la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta in primo grado, in via riconvenzionale, dal S. e con conseguente condanna del Consorzio controricorrente, insieme al liquidatore D.L., in proprio, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. In considerazione dell'esito del giudizio può confermarsi la compensazione delle spese relative ai due gradi del giudizio di merito.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da xxx., in liquidazione, e xxx., in proprio e nella qualità di liquidatore del Consorzio. Conferma la compensazione delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito e condanna i controricorrenti in solido al pagamento in favore di Gxxx in liquidazione, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 6.200 Euro di cui 200 Euro per spese.